

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 aprile 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RECLAMO DELL'A.S.D. REGGIANA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.06.2010 AL SIG. CORCIONE RAFFAELE;

- INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.06.2010 AL SIG. MANFREDINI GIANLUIGI;

- SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. DALL'OLIO ROBERTO, SEGUITO GARA REGGIANA/AOSTA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 523 del 10.3.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Reggiana Calcio a 5 di Reggio Emilia, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO DELL'A.C. PRATO AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €200,00 ALLA RECLAMANTE;

- INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 C.G.S. FINO AL 31.12.2010 AL SIG. CIONI FERNANDO;

- SQUALIFICA FINO AL 31.7.2010 AL SIG. INDRAGOLI MASSIMO, SEGUITO GARA GIACOMENSE/PRATO CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 37 del 23.3.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Prato di Prato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) RECLAMO DEL REGGIANA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE FORLÌ/REGGIANA CALCIO A 5 DEL 13.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 575 del 24.3.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Reggiana Calcio a 5 di Reggio Emilia, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 4) RECLAMO DELL’A.S.D. L’ACQUEDOTTO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CHILELLI DANIELE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 L’ACQUEDOTTO C5/SALARIA SPORT VILLAGE DEL 7.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 628 del 9.4.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. L’Acquedotto C5 di Roma, annulla la delibera impugnata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza nei confronti di Daniele Chilelli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 5) RECLAMO DELL’U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.3.2011 INFLITTA AL CALC. NICOLÒ BONACINA SEGUITO GARA INVERUNO/SESTESE CALCIO DEL 7.3.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 37 dell’1.4.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Sestese Calcio di Sesto Calende (Varese). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 6) RECLAMO DELL’A.S.D. ROCCA MASSIMA LATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARCELO FABIAN GIMENEZ SEGUITO GARA FUTSAL PALESTRINA/ROCCAMASSIMA LATINA DEL 10.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 631 del 12.4.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Rocca Massima Latina di Latina riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Marcelo Fabian Gimenez a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 21 aprile 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete